COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Città del Tricolore

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 DI REG. ANNO 2026 OGGETTO:	**CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2026**

L'anno DUEMILAVENTISEI addì DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 12:00, nel Comune di Comitini e nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale a seguito di regolare invito del Presidente del Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria e pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
NOTO ALEXANDRO	P	
DI NOLFO ELENA	P	
VALENTI GERLANDO	P	
LA IACONA SILVESTRE		A
HADI ALIA		A
SALDI' CARMELINA MARIA VALERIA	P	
SALAMONE FRANCESCA	P	
GARLISI CLELIA	P	
BALDI GAIA	P	
LORENZANO ALEANDRO		A

Sono presenti, inoltre, il Sindaco Rag. Luigi Nigrelli, l'Assessore Rag. Giuseppe Grado, la Vice Sindaco Sig.ra Teresa Delisi e il Responsabile di P.O. Dott. Salvatore Parello.
Assume la presidenza del Consiglio la D.ssa Salamone Francesca la quale verificata la legalità dell'adunanza, con l'assistenza e la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Michele Giuffrida, sottopone all'esame del Consiglio la proposta n. 03 del 09/02/2026 a firma della Responsabile del Settore IV Dott.ssa. Angela Infantino, avente ad oggetto: "Conferma Aliquote e Detrazioni IMU per l'Anno 2026" iscritta al terzo punto dell'O.d.G;
La Consigliera Garlisi avuta la parola chiede come mai ancora manteniamo al massimo le aliquote tributarie;
Il Sindaco Rag. Luigi Nigrelli spiega che i trasferimenti statali sempre più esigui ci comportano mantenerle a questi livelli per mantenere il pareggio di Bilancio, inoltre precisa che si sta lavorando ad investimenti in termini di efficientamento energetico per creare introiti e minori spese.
Preso atto che nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta n. 03 del 09/02/2026 a firma della Responsabile del Settore IV Dott.ssa. Angela Infantino, avente ad oggetto: "Conferma Aliquote e Detrazioni IMU per l'Anno 2026" iscritta al terzo punto dell'O.d.G;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ED ESAMINATA l'allegata proposta n. 03 del 09/02/2026 a firma della Responsabile del Settore IV Dott.ssa. Angela Infantino, avente ad oggetto: "Conferma Aliquote e Detrazioni IMU per l'Anno 2026" iscritta al terzo punto dell'O.d.G;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore IV sulla regolarità tecnica allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore II, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti Dott. Mario Patrizio Mellina n. 01 all. 2 del 09/02/2026, agli atti del Comune di Comitini prot. n. 1061 del 09/02/2026;
DATO ATTO che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati.
VISTA la legge n. 142/90 come recepita dalla legge regionale n. 48/91;
VISTO l'O.R.EE.LL;
VISTO il TUEL;
VISTO lo Statuto Comunale

Con voti n. 5 favorevoli, n. 0 contrari, n. 2 astenuti (Garlisi, Baldi), espressi in forma palese.

DELIBERA

APPROVARE la proposta n. 03 del 09/02/2026 a firma della Responsabile del Settore IV Dott.ssa. Angela Infantino, avente ad oggetto: "Conferma Aliquote e Detrazioni IMU per l'Anno 2026" iscritta al terzo punto dell'O.d.G;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Presidente di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione;

- Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con n. 5 voti favorevoli, n. 0 contrari, n.2 astenuti (Garlisi, Baldi), espressi in forma palese

DELIBERA

Di NON APPROVARE LA PROPOSTA DI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA la presente deliberazione.

COMUNE DI COMITINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE IV

TRIBUTI, ATTIVITA' PRODUTTIVE E PATRIMONIO

Città del Tricolore

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 **DEL** 09-02-2026

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2026.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE IV

VISTA la Determina Sindacale n. 4 del 21/01/2026 con la quale sono state attribuite alla scrivente, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni di Responsabile di Posizione Organizzativa, nonché la responsabilità del Settore IV - Tributi, Attività Produttive e Patrimonio, con le competenza e le attribuzioni previste dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: "*L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento*";
- al comma 749: "*Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*";
- al comma 750: "*L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento*";
- al comma 751: "*A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU*";

- al comma 752: "*L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento*";

- al comma 753: "*Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento*";

- al comma 754: "*Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento*";

VISTO, altresì, l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: "*E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni*";

RICHIAMATO, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

"*756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.*

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote."

758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTO il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale

propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;
RILEVATO che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;
CONSIDERATO CHE:
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2026 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2026;
PRESO ATTO che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Delibera Consiliare n. 30 del 28/09/2020;
RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 37 del 10/12/2024 con la quale si approvavano le aliquote IMU per l'anno 2025 e le detrazioni da applicare ai fini IMU come da seguente prospetto:

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C6 e C/7: aliquota pari al 6 per mille;
2) Abitazione principale e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C6 e C/7: esenzione;
3) fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10): aliquota pari a 1 per mille;
4) fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari *a* 10,60 per mille;
6) le aree fabbricabili: aliquota pari a 10,60 per mille;
7) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari a 10,60 per mille;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso e allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente nel rispetto degli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2026 le medesime aliquote IMU, riportate nel prospetto generato mediante l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo fiscale;
VISTO l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO di dovere acquisire il parere favorevole del Revisore Unico;

Per i motivi sopra esposti che qui si intendono ripetuti e trascritti

PROPONE

DI CONFERMARE le stesse aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) anche per l'anno 2026 come dall'allegato prospetto generato dal portale delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Prospetto aliquote IMU - Comune di COMITINI

ID Prospetto 18653 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali;

- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge n. 549 del 1995).

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL PRESIDENTE / L' ASSESSORE AL RAMO	Il Redattore / o La Responsabile del procedimento	La Responsabile del Settore IV Proponente
Comitini,lì	Comitini,lì	Comitini,lì Dott.ssa Angela Infantino

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Comitini, lì 09-02-2026

La Responsabile del Settore IV
Dott.ssa Angela Infantino

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Comitini, li 09-02-2026

La Responsabile del Settore finanziario
Rag. Maria Assunta Grado

Verbale n. 01 del 09 febbraio 2026

L'anno **2026** il giorno **09** del mese di **febbraio** alle ore **14,00**

Il Revisore Unico dei Conti

eletto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 17.01.2025 per il triennio 2025-2028, pubblicata all'Albo Pretorio in data 21.01.2025 Repertorio 20250000494 e resa immediatamente esecutiva, ha esaminato per esprimere i pareri di propria competenza, le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 09.02.2026 e n.03 del 09.02.2026, con oggetto:

1) Verifica qualità e quantità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superfice - Anno 2026;
2) Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2026.

Il Revisore Unico dei Conti, a conclusione dell'esame dei documenti, rilascia sui punti posti all'ordine del giorno, i pareri di propria competenza come riportato negli allegati n.01 e n.02 del presente verbale.

Alle ore **16,10**, prima di chiudere la seduta redige il presente verbale che letto, confermato viene sottoscritto telematicamente ed inviato assieme agli allegati alla P.E.C. del Comune per essere protocollati e trasmessi per copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario Comunale, alla Responsabile Settore IV° ed alla Responsabile dei Servizi Finanziari.

Allegati: n.02 documenti

Il Revisore Unico dei Conti *

F.to Dott. Mario Patrizio Mellina

MARIO
PATRIZIO
ANTONIO
MELLINA
09.02.2026
16:22:28
GMT+01:00

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Parere del Revisore Unico dei Conti

Parere sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 09.02.2026 con oggetto: **"Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2026.".**

Allegato 02 al verbale n. 01 del 09.02.2026

Il Revisore Unico dei Conti

Premesso che:

- l'Ente ha provveduto a trasmettere a mezzo P.E.C. in data 09.02.2026, la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 09.02.2026, di cui in oggetto;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) introduce la **nuova disciplina dell'IMU (Imposta Municipale Propria)**, disponendo nei successivi commi dal 739 al 783 le categorie di immobili soggetti a imposta (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) e stabilendo chi sono i soggetti passivi, oltre a fornire dettagli su cosa si intende per abitazione principale e relative pertinenze.

Considerato che la Legge n.160 del 2019 all'art.1 dispone quanto segue:

- al comma 754 fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 748 fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del Comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- al comma 749 stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Parere del Revisore Unico dei Conti

- al comma 750 fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D. L. convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752 fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 744 prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per entrambi gli immobili previa dimostrazione della residenza anagrafica e della effettiva condizione di dimora abituale;

Parere del Revisore Unico dei Conti

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- all'articolo 1 comma 1, lett. c) è previsto che l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - un solo immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- al comma 760 prevede per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- al comma 747, lett. c) prevede che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante

Parere del Revisore Unico dei Conti

possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

- al comma 747, lett. a) e b) prevede che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico od artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- l'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevede che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà od usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50%;
- il comma 81 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha previsto una nuova ipotesi di esenzione dall'imposta per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio ed invasione di terreni od edifici (articolo 1, comma 81, di modifica dell'articolo 1, comma 759, della Legge 160/2019) od iniziata azione giudiziaria penale.

Visti:

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

Parere del Revisore Unico dei Conti

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di compilare il prospetto delle aliquote obbligatorio e vincolante per tutti i Comuni già a partire dal 2025. Detto prospetto rappresenta parte integrante e sostanziale della delibera stessa e in assenza del quale il contenuto della predetta delibera è priva di effetti.;
- il D.M. 6 settembre 2024 *"Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU)"*;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) del 06 novembre 2025 avente ad oggetto: *"Integrazione del decreto 6 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (25A06119) (G.U. n.263 del 12.11.2025)"*, con il quale Decreto è stato riapprovato l'Allegato A. In particolare, tale Allegato A, che sostituisce il precedente, modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 6 settembre 2024 (Comunicato M.E.F del 10.11.2025);
- la Legge di Bilancio n. 199 del 30.12.2025 (Finanziaria 2026) che prevede la possibilità per i Comuni di ridurre l'aliquota IMU, applicare sconti o introdurre agevolazioni per gli immobili "a disposizione", quindi non affittati e non concessi in comodato.

Tenuto conto che:

- il Prospetto delle aliquote dell'IMU deve essere **approvato**, da parte del competente Organo consiliare, entro il termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche e integrazioni, che può essere differito con disposizione di legge.
- il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 è stato prorogato al 28.02.2026 con Decreto del 24 dicembre 2025 *"Differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la*

Parere del Revisore Unico dei Conti

deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali, (25A07083) (G.U. Serie Generale n.302 del 31.12.2025)".

Atteso che:

- ai sensi del comma 767, dell'art.1, Legge n.160/2019, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tenuto conto che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n.37 del 10.12.2024 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2025 e che le stesse vengono confermate per l'anno 2026, così come di seguito riportate:

	aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	**6 per mille**
Abitazione principale e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	**esenti**
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	**1 per mille**
Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	**2,5 per mille**
a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	**esenti**
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	**10,60 per mille**
le aree fabbricabili	**10,60 per mille**
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	**10,60 per mille**

Visti:

- la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 03 del 09.02.2026;

Parere del Revisore Unico dei Conti

- la Legge n.160/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso in data 09.02.2026 dalla Responsabile del Settore IV° Dott.ssa Angela Infatino;
- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso in data 09.02.2026 dalla Responsabile del Settore Finanziario Rag. Maria Assunta Grado;

esprime

in relazione alla propria competenza, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000,

parere favorevole in ordine alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 09.02.2026 con oggetto: **"Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2026.**";

raccomanda

ai Responsabili del Settore IV° e del Settore Finanziario di monitorare costantemente durante l'esercizio che l'andamento delle entrate rispettino le previsioni di bilancio, al fine di assicurare all'Ente la massima riscossione e rispettare gli equilibri finanziari.

lì, 09.02.2026

Il Revisore Unico dei Conti *

F.to Dott. Mario Patrizio Mellina

MARIO PATRIZIO
ANTONIO
MELLINA
09.02.2026
16:21:55
GMT+01:00

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

POSTA CERTIFICATA: Verbale n.01 del 09.02.2026 + n.01 parere Verifica qualità e quantità delle aree e dei fabbricati + n.01 parere conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2026

Mittente: "MARIOMELLINA@CGN.LEGALMAIL.IT" <mariomellina@cgn.legalmail.it>
Destinatari: info@pec.comune.comitini.ag.it; ragioneria@pec.comune.comitini.ag.it
Inviato il: 09/02/2026 16.29.35
Posizione: PEC Protocollo/Posta in ingresso

Si invia il Verbale n. 01 del 09.02.2026 e n.02 allegati, si chiede dopo averli protocollati di inviarli al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, alla Responsabile del Settore IV° ed alla Responsabile del Settore Finanziario e Personale.

Cordiali Saluti

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Mario Patrizio Mellina

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
01. Parere sulla verifica qualità e quantità delle aree e dei
02. Parere conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2026_signed.pdf ( )
Verbale n. 01 del 09 febbraio 2026_signed.pdf ( )

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
f.to Dott. Alexandro Noto	f.to Dott.ssa Francesca Salamone	f.to Dott. Michele Giuffrida

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'albo pretorio il _____

IL MESSO C/LE _____ ***IL SEGRETARIO C.LE*** _____

Defissa dall'albo pretorio il _____

IL MESSO C/LE _____ **IL SEGRETARIO C.LE** _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'albo Pretorio dal _____ _al _____ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuno.

Dalla residenza Municipale,lì _____

IL MESSO C/LE _____ **IL SEGRETARIO C.LE** _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1 – 2, della Legge Regionale 03/12/1991, n. 44

IL SEGRETARIO C.LE _____